

Aquileia Capital Services S.r.l.

Alla cortese attenzione del Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione 2

Buongiorno,

con riferimento alle modifiche alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (circolare 288/2015), pubblicate il 10 giugno 2020, ed in consultazione fino all'8 settembre 2020, si trasmettono le seguenti osservazioni:

1) Si chiede conferma che il capitolo 7 (Criteri per il ritorno a uno stato di non default) di cui agli orientamenti ABE del 18 gennaio 2017 (EBA/GL/2016/07) sia applicabile in toto all'intermediario.

2) Si chiede se quanto previsto dagli orientamenti EBA all'articolo 71-a), in merito alle condizioni per la riclassificazione ad uno stato di non default con specifico riferimento al limite temporale dei tre mesi richiesti per la disattivazione del default, debbano applicarsi sia alle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sia alle Inadempienze Probabili (UTP) così come alle Sofferenze (per la quale l'uscita dallo stato di default avviene mediante accertamento dei competenti organi aziendali) ai fini degli adempimenti previsti per le segnalazioni di vigilanza.

Si chiede di chiarire se il computo del termine per la riclassificazione ad uno stato di non default di Inadempienze Probabili o Sofferenze bancarie debba essere calcolato immediatamente dalla data della delibera dei competenti organi aziendali dell'intermediario, oppure trascorsi tre mesi da quella data, e previa ulteriore valutazione.

3) Si chiede conferma che la verifica del superamento delle nuove soglie (valore assoluto e relativo) possa essere effettuata a partire dal primo giorno di applicazione (1/1/2021), senza un ricalcolo per il periodo pregresso. In questo caso, per un cliente classificato non in default al 31/12/2020 (in quanto il suo scaduto, superiore a 500 euro, risulta compreso fra l'1% ed il 5%), i giorni di arretrato partirebbero dal 1/1/2021 (in quanto superate a quella data entrambe le soglie) e la classificazione in default avverrebbe solo 90 giorni dopo, nel caso in cui le soglie continuassero ad essere superate per tutto il periodo.

4) Si chiede conferma che le previsioni di cui al Titolo I, Capitolo 3, Sezione V, punto 3 sulle Società immobiliari specializzate per il recupero del credito (Reoco) si applicano esclusivamente alle Reoco di cui gli Intermediari finanziari o gruppi finanziari si avvalgono direttamente a tutela delle proprie ragioni di credito.

Ringraziando per l'attenzione,

Porgiamo Distinti saluti,

Aquileia Capital Services S.r.l.